

Comune di Castel Gabbiano

Provincia di Cremona

26010 Castel Gabbiano (Cremona) – Via Alfonso Vimercati Sanseverino, 1

Tel. 0373-258820 – fax 0373-751900

e-mail: tecnico@comune.castelgabbiano.cr.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 00307010199 codice fatturazione UF8W9J

__ COPIA

N. **51** Reg. generale

ATTO DI DETERMINAZIONE

IN DATA **09-06-2026**

DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI ALLO
STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORSIERI,
MICHELI E SANTANGELO CON STUDIO IN
CREMA. CIG BBFAACD7B**

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e smi;

Visto il D.lgs n. 36/2023, c.d. “Nuovo codice dei contratti”;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 4/CC del 14.02.2019;

Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 27 del 25.05.2026 ad oggetto “Atto di indirizzo per l’affidamento degli incarichi di patrocinio, rappresentanza e consulenza legale per il contenzioso dell’Ente ad un avvocato libero professionista” con la quale è stato deliberato atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari generali per indire, ai sensi della normativa vigente, apposita procedura di appalto per il conferimento dell’incarico di patrocinio e rappresentanza legale per il contenzioso dell’Ente, nonché per il supporto giuridico/legale agli uffici e ai settori gestionali in cui è articolata la struttura amministrativa di questa P.A. in merito alla correttezza degli atti e/o alla procedura da adottare a tutela del Comune, anche ai fini della prevenzione del contenzioso;

Considerato l’art. 13 del D.lgs. n. 36/2023 il quale al c. 2 stabilisce che le “disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi.....” mentre al c. 5 stabilisce che “l’affidamento dei contratti di cui al c. 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3;

Visto, in particolare, l’art. 56 del d.lgs. 36/2023 rubricato “Appalti esclusi nei settori ordinari” il quale, in continuità con l’art. 17 c. 1 lett. d) del vecchio codice, dispone:

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:
h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati dai notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Visti i principi generali richiamati agli artt. 1,2 e 3 del nuovo codice, D.lgs. n. 36/2023 e precisamente:

- art. 1: “principio del risultato” in base al quale: “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto del principio di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire il contratto. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto....e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
- Art. 2 : “principio della fiducia” in base al quale: “l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato...
- Art. 3 “principio dell'accesso al mercato” in base al quale:” Le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate nel codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.

Dato atto che l'affidamento concernente i servizi legali che riguardano l'Ente, comprensivi della rappresentanza legale in tutti i giudizi, di ogni ordine e grado, sia attivi che passivi, incardinati in tutte le sedi giurisdizionali, civile, amministrativa, penale, tributaria, nessuna esclusa, nonché dell'attività di assistenza e consulenza legale agli uffici, ha contenuto complesso inserito in un quadro di attività professionali organizzate, ed allo stesso vanno applicate le norme del codice dei contratti pubblici, ossia del D.lgs. n. 36/2023, secondo l'orientamento giurisprudenziale, già consolidatosi in vigenza del vecchio codice, D.lgs. n. 50/2016, parere C.S. n. 2017/2018, condiviso e fatto proprio dall'ANAC con la Delibera n. 907 del 24/10/2018 “Linee Guida n. 12 “;

Considerato che questo Ente intende procedere ad un affidamento ad un professionista esterno di tutti i servizi legali in modo continuativo e per un tempo preordinato, l'oggetto dello stesso non può essere fatto rientrare nella tipologia degli appalti pubblici “esclusi nei settori ordinari” di cui all'art. 56 D.lgs. n. 36/2023 riferendosi il menzionato articolo ai servizi legali, ivi espressamente indicati, oggetto di incarico singolo, conferito ad hoc al professionista, pertanto, rientrante nella tipologia dei contratti di opera intellettuale/professionale di cui all'art. 2229 e ss del c.c.;

Dato atto che questa Amministrazione, anche ai fini del contenimento della spesa che annualmente dovrebbe essere affrontata per gli incarichi legali conferiti ad hoc, ritiene opportuno e vantaggioso procedere ad affidare i servizi legali in modo continuativo, tramite appalto, con conseguente applicabilità del nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 36/2023, nei limiti in cui lo stesso è applicabile alla fattispecie de qua;

Visto l'art. 62 del D.lgs. n. 36/2023 il quale al c. 1 stabilisce che “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture di beni e servizi...”

Ritenuto, per quanto sopra motivato, di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023;

Ritenuto opportuno individuare nello Studio Legale Associato Borsieri, Micheli e Santangelo, con studio in Crema, in via Frecavalli n. 21, P. Iva 01828850196, l'operatore economico a cui chiedere l'offerta per lo l'incarico in oggetto;

Evidenziato che detto Studio Legale si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico formulando un preventivo delle proprie competenze per un totale complessivo € 10.000,00 comprensivo di oneri di legge (Cassa avvocati 4% e Iva 22%);

Atteso che lo Studio Legale Associato Borsieri, Micheli e Santangelo possiede i requisiti di comprovata esperienza e competenza nella materia oggetto del presente incarico;

Dato atto che, ai fini della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 Legge 136/2010), il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall' Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.), è il BBEFAACD7B;

Dato atto, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento a professionista esterno di tutti i servizi legali;
- Importo del contratto complessivo: € 7.881,46 escluso oneri di legge (Cassa avvocati 4% euro 315,26 e Iva 22% euro 1803,28);
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, avendo acquisito il preventivo di spesa;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere adeguato impegno di spesa a favore dello Studio Legale Associato Borsieri, Micheli e Santangelo, con studio in Crema, in via Frecavalli n. 21, P. Iva 01828850196;

Dato atto che si è ottemperato agli obblighi in materia di privacy;

Dato atto che la spesa viene imputata sul bilancio 2026 nel quale verrà a scadere l'obbligazione;

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 13.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2025/2027 e il Documento unico di programmazione DUP 2025 -2027;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.

4/CC del 14.02.2019;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 / 2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la funzione di responsabile Area Amministrativa e Area economico finanziaria;

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;

Vista la propria competenza;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto che la presente determinazione costituisce decisione di contrarre, ex art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed art. 17 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e che allo scopo la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelle indicate e già specificate nelle premesse che si intendono qui riportate;
3. Di affidare l'incarico di assistenza legale e rappresentanza allo Studio Legale Associato Borsieri, Micheli e Santangelo, con studio in Crema, in via Frecavalli n. 21, P. Iva 01828850196, per l'importo di € 10.000,00 (incluse Cassa avvocati 4% e Iva 22%) ai sensi del D.lgs. n. 36/2023;
4. Di assumere, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, i sottoelencati impegni di spesa necessari per la fornitura in oggetto a favore dell'operatore economico sopraindicato per complessivi € 10.000,00 (incluse Cassa avvocati 4% e Iva 22%) in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
	2026
10160331/1	€ 10.000,00

5. Di prendere atto che il Codice identificativo di gara è BBEFAACD7B;
6. Di liquidare l'importo degli interventi sulle fatture vistate dal Responsabile competente senza predisporre ulteriore atto di determinazione;

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo della regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1, del D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente, nonché la compatibilità monetaria della spesa ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009;
9. Di dare altresì atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
10. Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto.

Castel Gabbiano, li 09-06-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GIAMPIERO COMINETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla presente determinazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° c. del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..

li, 09-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. GIAMPIERO COMINETTI

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, 1° c. e dell'art. 151, 4° c. del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..

li, 09-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to COMINETTI GIAMPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 123 Reg. pubbl.

Certifico che la presente determina viene oggi pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

li, 09-06-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. GIAMPIERO COMINETTI

È copia conforme all'originale.

Data 09-06-2026